

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Il giorno 03 maggio 1994

tra Jungheinrich Italiana S.r.l. con sede in Gaggiano (Milano), rappresentata dal Dr. Alberto Mocchi, assistita dall'Avv. Claudio Bonora e dalla Dr.ssa Anna De Lillo,

da una parte

e

la Rappresentanza Aziendale Sindacale della Società, nel seguito più brevemente indicata "RSA", in persona di Giovanni Cavallini- Claudio Vassalli - Renato Fadel- Giuseppe D'Agostino - Davide Bianchi - Chiara De Paolis - Silvia Bettini, assistita da Claudio Sacchi della FILCAMS CGIL

dall'altra parte.

Premesso

Che le parti ritengono che - anche nel rispetto di quanto demandato dall'Accordo del 23.07.93 - la contrattazione integrativa aziendale sia uno degli strumenti capace di analizzare ed affrontare i problemi aziendali anche in relazione alle situazioni di mercato, alla situazione economica generale ed alle scelte di andamento aziendale,

si è pervenuti alla stipula del presente Contratto Integrativo Aziendale in relazione a quanto previsto agli Artt. 17 e 18 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Articolo 1

Informativa sindacale

Ferme le prerogative delle parti, circa i diritti di informativa sindacale, queste concordano di fissare un incontro, di norma semestrale - salvo esplicita e motivata richiesta di una delle parti in tempi più ravvicinati -, quale momento di verifica avente per oggetto le seguenti materie:

- prospettive di sviluppo dell'Azienda

- programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione, di concentrazione o di internazionalizzazione
- processi di innovazione tecnologica che investano l'intero assetto aziendale
- nuovi insediamenti nel territorio
- organico aziendale e politiche occupazionali
- andamento economico e finanziario della Società,

Gli incontri avranno luogo di massima nei mesi di dicembre e luglio.

Articolo 2

Organizzazione del lavoro

Ferme le prerogative delle parti e senza che ciò comporti modifiche dei diritti dell'Azienda fissati dalla legge e dal C.C.N.L., nell'ambito degli incontri di cui al precedente Art. 1 o su richiesta espressa delle parti, queste esamineranno congiuntamente con particolare attenzione le problematiche riguardanti la crescita professionale dei dipendenti ed il miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti. Ciò anche al fine di una più equa ripartizione dei ritmi e carichi di lavoro nell'obiettivo del miglioramento della produttività aziendale e del servizio alla clientela.

Articolo 3

Formazione ed aggiornamento professionale

Le parti convengono che la formazione riveste un ruolo di grande importanza nel processo di aggiornamento dei lavoratori.

Pertanto, nel corso degli incontri di cui al precedente Art. 1, verrà dedicato alla formazione uno specifico momento nel quale l'Azienda esporrà alla RSA, compatibilmente con i dati in suo possesso al momento dell'incontro stesso, una dettagliata relazione verbale in ordine ai piani di formazione in essere, ai corsi programmati ed ai dipendenti che ne usufruiranno.

La RSA potrà presentare proposte ed osservazioni in merito, ferma la libertà dell'Azienda di definire ed attuare i piani di formazione stessi.

Articolo 4

Pari opportunità

In conformità a quanto previsto dalla Legge 125/91 e della Direttive CEE, al fine di realizzare azioni positive della parità donna/uomo nel lavoro, si stabilisce di costituire entro fine settembre 1994 una commissione paritetica che prospetti indicazioni per l'attuazione delle pari opportunità nell'ambito delle professionalità espresse in Azienda.

Articolo 5

Ambiente e tutela della salute

L'Azienda ribadisce il suo impegno al rispetto puntuale di tutte le normative di legge e contrattuali in materia di ambiente e tutela della salute.

Nell'ambito degli incontri di cui al precedente Art. 1 la RSA presenterà eventuali richieste relative a specifiche esigenze aziendali e proposte in ordine alle soluzioni ed agli interventi concreti da assumere, che l'Azienda provvederà ad esaminare.

Gli eventuali interventi dei Centri di Ricerca e le applicazioni derivanti dagli interventi stessi saranno a completo carico dell'Azienda.

Articolo 6

Quadri

Nell'ambito dei propri piani di formazione l'Azienda terrà in particolare considerazione le esigenze di formazione professionale dei quadri.

L'Azienda provvederà altresì ad incontrarsi con gli stessi annualmente al fine di rilevarne le esigenze operative e di formazione e di fornire informazioni sull'andamento e sulle politiche aziendali.

Articolo 7

Permessi e congedi

Compatibilmente con le esigenze aziendali e subordinatamente alla intervenuta fruizione dei permessi retribuiti contrattualmente previsti, l'Azienda concederà

ai dipendenti i seguenti permessi:

- per proroga del congedo matrimoniale: n. 5 giorni non retribuiti
- in caso di decesso di genitore, fratelli e sorelle, coniuge, figlio o convivente stabilmente: n. 3 giorni non retribuiti, fermo restando il diritto già acquisito a n. 2 giorni di permesso retribuito
- in caso di ricovero ospedaliero dei soggetti sopra indicati: n. 5 giorni non retribuiti.

L'Azienda si riserva di prendere in esame, compatibilmente con le esigenze produttive e di servizio, particolari situazioni familiari che siano fonte di richiesta di permessi non retribuiti da parte del dipendente.

Articolo 8

Ferie

Le parti convengono che le ferie verranno conteggiate e fruito dai dipendenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, con facoltà dell'Azienda di concederne la fruizione anche in via anticipata rispetto alla maturazione.

Le parti opereranno al fine di evitare che i dipendenti conseguano accumuli di ferie arretrate e si incontreranno all'inizio di ogni anno per esaminare le esigenze connesse alla fruizione delle stesse.

Articolo 9

Ticket restaurant e rimborso forfettario mensa

I corrispettivi monetari in essere nel dicembre 1993 per ticket restaurant e rimborso forfettario mensa verranno mantenuti invariati per il 1994. Per il 1995 le parti si incontreranno per riesaminare la questione anche alla luce della normativa fiscale e contributiva esistente.

Articolo 10

Indumenti di lavoro

Si stabilisce un incontro annuale tra un rappresentante di ciascuna parte al fine di

entrata in vigore del C.C.N.L. per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi che sostituirà il C.C.N.L. scaduto il 31 marzo 1994.

esaminare i problemi relativi alla dotazione e fornitura di indumenti di lavoro. La riunione avverrà nel mese di dicembre.

Articolo 11

Personale viaggiante

Si stabilisce che nel corso degli incontri di cui al precedente art. 1 verranno esaminate le diverse problematiche attinenti alla specificità del personale viaggiante (es.: tipologia ed uso dei mezzi in dotazione, responsabilità e coperture assicurative, ecc.).

Articolo 12

Salario

Le parti si impegnano a verificare durante la vigenza del presente Contratto Integrativo Aziendale la possibilità tecnica di introdurre elementi di retribuzione legati congiuntamente alla crescita di produttività ed alla redditività aziendale.

A tal fine le parti si impegnano a formulare idonee proposte da esaminare congiuntamente.

Articolo 13

Diritti sindacali

Si conviene:

- il fatto che le riunioni tra le parti non verranno conteggiate nel monte ore previsto dal C.C.N.L. per i Rappresentanti Sindacali Aziendali
- la corresponsione di un rimborso spese di puro viaggio documentate per la partecipazione alle riunioni del Coordinamento della RSA nel limite massimo complessivo di lit. 1.500.000 annue di costo aziendale.

Articolo 14

Decorrenza e durata

Il presente Accordo decorre dalla data di stipula ed avrà scadenza alla data di